Roma, 13 dicembre 2022

Uff.-Prot.n° UE. AA/18254/554/F7/PE

Oggetto:  Nomina consulente ADR

 da parte delle farmacie.

 Prime considerazioni.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

Questa Federazione è a conoscenza che nell’ultimo fine settimana e nella giornata odierna numerose farmacie ubicate in ogni parte del territorio stanno ricevendo comunicazioni da parte di aziende che evidenziano l’obbligo per le farmacie di procedere entro il 31 dicembre 2022 alla nomina di un Consulente A.D.R.

Sul punto occorre preliminarmente chiarire che questa Federazione non ha intrapreso alcun accordo di collaborazione con aziende del settore, ritenendo prematuro stabilire intese di qualsiasi natura.

Ed infatti - nel chiarire che l’A.D.R. è l’Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada e che la nomina del Consulente è contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010 - Federfarma ritiene che dette disposizioni non si applichino nei confronti delle farmacie, bensì nei confronti di quelle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada ed il relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.

Purtuttavia appare doveroso un supplemento di istruttoria presso le Amministrazioni competenti per materia per ulteriori ed urgenti chiarimenti.

Federfarma ha pertanto immediatamente avviato tutte le necessarie interlocuzioni nei confronti di soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti in tale materia e tornerà a breve sull’argomento.

Cordiali saluti

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

***Questa circolare viene resa disponibile sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.***